

# TRIBUNALE DI NAPOLI

# II SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA

### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, dott. Fausta Como, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA** 

TRA

nella causa n. 41784/2007 R.G.

T.
La società I. T. DI C. R. B.C. S.n.c. R. C. E B. A.

 $\mathbb{E}$ 

BANCA SPA

PPONENTI **OPPOSTA** 

#### IN FATTO E IN DIRITTO

La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt.132 e 118 disp.att. c.p.c. come novellati dalla L.69/2009, applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della stessa, in virtù dell'art.58 canna II disposizioni transitorie della citata legge di riforma. Con atto di citazione notificato il 30 ottobre 2007 la società I.T. di C. R. e C. snc e i fideiussori termine R. e B. A. hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 6440/07 emesso dal Tribunale di Napoli con il quale era stato ingiunto il pagamento in solido, in favore della Banca spa, la somma di curo 61.857,57, oltre interessi dall'i germate 2007, nonché le competenze della fase monitoria, liquidate in curo 274,4E3 per spese, 492,00 per divitti e 690,00 per onorari, oltre rimborso spese generali al 12,50%, IVA e CPA, per saldo debitore del conto corrente ordinario n.4963419,

A sostegno dell'opposizione i fideiussori disconoscevano la sottoscrizione apposta alle fideiussioni prodotte dalla Banca. Inoltre rilevavano che le fideiussioni erano state prestate fino alla concorrenza di Lire. 100.000.000 pari ad -C 51.645,69, che pertanto il decreto ingiuntivo doveva ritenersi illegittimo, nei confronti di essi fideiussori per la parte eccedente la garanzia prestata.

Gli opponente contestavano il credito e l'assoluta insufficienza della documentazione prodotta dalla Banca; che le somme rivendicate sarebbero la stratificazione di addebiti di interessi che sarebbero stati computati a tassi abnormi ed ultralegali nonché gli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto; che la capitalizzazione trimestrale non sarebbe dovuta poiché non ricorrerebbero i presupposti dell'anatocismo di cui all'art. 1283 cc.

Gli opponente concludevano chiedendo:

"Voglia codesto On.le Tribunale, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e conclusione ex adverso formulata in accoglimento della presente opposizione, dichiarare nullo ovvero annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo n° 6440/07 reso dal Tribunale di Napoli in persona della Dott.ssa Orditura della III Sez. Civile in data 24/27-7-2007. Con vittoria di onorari, diritti, spese vive, spese generali, iva e cpa e con attribuzione al procuratore costituito in quanto anticipatario ex art. 93 c.p.c.. Con riserva di articolare anche in funzione e ragione della costituzione di controparte nel termini processuali di legge tutti i mezzi istruttori che dovessero risultare opportuni e rilevanti ai fini dell'asseverazione delle ragioni degli opponenti".

La Banca opposta, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione deducendone l'infondatezza.

Nel corso dell'istruttoria veniva disposta consulenza grafologica.

La causa all'udienza del 12 novembre 2013 veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.

L'opposizione è infondata.

Gli opponenti contestano nell'atto di opposizione la mancanza di prova del credito azionato, e deducono che le somme rivendicate rappresentano una stratificazione anatocistica di interessi computati a tassi abnormi e ultralegali, di cui, peraltro non risulta agli alcuna specifica pattuizione per iscritto, come previsto dall'art.1284, ult.co, c.c.

La sussistenza e l'ammontare del credito vantato dall'istituto bancario è stata correttamente fornita in sede monitoria mediante la produzione dell'estratto conto ex art. 50 d.lgs. n. 385/1993, del contratto di conto corrente e della fideiussione.

Nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la banca ha provato l'ammontare del credito anche mediante la produzione in giudizio degli estratti conto riproducenti tutti i movimenti del conto corrente durante il corso dell'intero rapporto.

Nel caso che ne occupa parte opponente ha mosso contestazioni generiche ed ha chiesto ammettersi consulenza contabile, di tutta evidenza, esplorativa, mentre avrebbe dovuto muovere addebiti specifici e circostanziato delle singole poste anche in considerazione, per quanto concerne la capitalizzazione trimestrate, che il rapporto è sorto successivamente all'entrata in vigore della delibera CIBO del 6.2.2000.

Inoltre, non ha dato prova dell'addebito di interessi usurai, tenuto conto che quando si contesta il superamento del tasso soglia, la circostanza non può essere dedotta genericamente ma soltanto con riferimento specifico al period0 in cui si sarebbero verificate le operazioni a tasso usuraio producendo in giudizio i decreti ministeriali di riferimento, prodotti dall'opponente soltanto in sede di conclusionali, con le note di replica.

Per quanto concerne l'opposizione proposta dai fideiussori va evidenziato che:

"Nei rapporti di conto corrente bancario l'estratto di saldo conto ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista non soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso e in ogni altro procedimento di cognizione, perché ove il debitore principale sia decaduto a norma dell'art.1832 c.c. dal diritto dí impugnare gli estratti di saldo conto , il fideiussore chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività di quegli estratti". (Cass.Civ. sez.III, 5 dicembre 2003 n.18650).

Gli opponenti R. e B. hanno contestato la fideiussione disconoscendo le firme apposte in calce. La disposta consulenza grafologica ha, invece, accertato, con conclusioni obiettivamente e assolutamente certe, che le due firme apposte in calce al contratto di fideiussione sono autentiche.

La Banca ha invecato la condanna degli odierni opponenti P. e B. al pagamento dell'importo di cui al decreto ingiuntivo dell'ammontare dell'esposizione debitoria maturata facendo valere la garanzia che i medesimi avevano rilasciato in suo favore.

In particolare, come emerge dagli atti ciascuno degli ingiunti sottoscriveva, a garanzia dei crediti vantati dalla Banca nei confronti della I.T. snc di C. R. e C, fino alla concorrenza dell'importo di lire 100.000.000, una garanzia impropriamente denominata fideiussione (cfr. la fideiussione nella produzione della parte opposta).

Come sostenuto dalla difesa della Banca, il negozio in questione va qualificato non come fideiussione in senso proprio, ma come contratto autonomo di garanzia.

In proposito, giova, invero, premettere che, la più recente giurisprudenza della Cassazione, afferma ormai pacificamente il principio per cui "l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "la prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale" (cfr. Casa. Civ. 19736/11).

In tal modo, invero, la S.C. ha fatto applicazione dell'orientamento espresso da Cass, sez. un., 18 febbraio 2010 n. 3947 n.3947.

Con tale pronuncia le sezioni unite hanno chiarito che il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'actonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempinento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solariente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, Lobbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.

Venendo al caso oggetto della controversia in esame, può, senza dubbio, sostenersi che la garanzia prestata dagli odierni opponenti vada qualificata come autonoma nell'accezione innanzi esposta.

In tal senso, infatti, giova evidenziare che il contratto in parola contiene una serie di clausole intese chiaramente a rendere l'obbligazione dei garanti autonome rispetto a quella del debitore principale, al fine di porre la banca al riparo da eccezioni inerenti i rapporti principali con il debitore garantito.

In tal senso inducono a deporre le pattuizioni di seguito indicate: l'articolo 2 dei contratti in esame, a tenore del quale il fideiussore si impegna a imborsare alla banca le somme che dalla banca stessa

fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di "annullamento, inefficacia, o revoca dei pagamenti stessi"; b) l'articolo 8 del contratto, a tenore del quale "nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate". Invero, tale previsione, con la quale si sancisce l'obbligo di pagamento del fideiussore pur in presenza dell'invalidità del rapporto garantito, rende manifesta la deroga rispetto al regime proprio della fideiussione codicistica, improntato al principio dell'accessorietà dell'obbligazione del garante e consacrata nella disposizione di cui all'articolo 1939 c.c., secondo cui la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale ; o) l'articolo 7 secondo cui "il fideiussore e tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio". In tal caso e palese la differenza rispetto al regime della fideiussione tipica, nella quale, a norma dell'articolo 1945 c.c., il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale. Al contrario, la clausola in esame, con la quale, imponendosi un pagamento immediato, si preclude la possibilità di paralizzare l'altrui pretesa creditoria con la formulazione di eccezioni inerenti il debito principale, è quella nella quale si manifesta, con più evidenza, la causa concreta del negozio autonomo di garanzia, quale individuata dalla sopra richiamata giurisprudenza della Cassazione.

Posta, quindi, la natura autonoma, del contratto di garanzia sottoscritto dagli odierni opponenti, deve, poi, rilevarsi che, come innanzi detto, il tratto peculiare delle garanzie autonome sia quello di porre il creditore al riparo dalle eccezioni spettanti al debitore principale (siano esse relative, al rapporto di valuta tra quest'ultimo e il creditore o al rapporto di !i provvista tra il debitore principale e il garante), in deroga alla regola essenziale della fideiussione posta dagli artt. 1945 e 1941 c.c., con l'effetto di svincolare (in tutto o in parte) la garanzia dalle vicende del rapporto principale e di precludere la proponibilità delle eccezioni fideiussorie.

Ne consegue che in ragione del carattere autonomo, proprio delle garanzie da essi prestate, gli opponenti non siano legittimati a far valere le eccezioni inerenti l'applicazione della capitalizzazione trimestrale, della commissione di massimo scoperto, della nullità per mancanza di forma.

Infatti, nel contratto autonomo di garanzia, il garante, improntandosi il rapporto tra lo stesso ed il creditore beneficiario a prene autonomia, non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso 3.1 medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento.

Come detto, i garanti possono, peraltro, far valere, anche nei confronti del creditore, la pattuizione, nel rapporto principale garantito, di interessi usurari.

Quanto sin qui detto importa, quindi, che gli opponenti, nella loro qualità di garanti, siano tenuti al pagamento del debito maturato in capo alla debitrice principale.

Comunque va rilevato che gli opponenti R. e B. hanno espressamente sottoscritto, con il contratto di conto corrente, la seguente clausola e, precisamente:

Noi sottoscritti soci illimitatamente responsabili della società, sottoscrivendo il presente modulo dichiariamo che qualunque obbligazione assunta nei confronti del Credito Italiano dalla predetta società a qualsiasi titolo e causa, deve intendersi assunta anche da noi soci direttamente ed in via

solidale pur se la società, scaduto il termine di validità venisse prorogata senza formalità di legge. Conseguentemente riconosciamo alla banca il diritto di escutere ciascuna di noi anche senza preventiva escussione del patrimonio sociale, rimossa fin d'ora ogni e qualsiasi eccezione al riguardo. Si evidenza, infine, che indipendentemente sia dalla sottoscrizione della predetta clausola sia per gli obblighi assunti con l'atto di fideiussione, gli ingiunti B. A. e R. C., nella loro qualità di soci della I.T. di C. Re C. snc , rispondono solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni assunte dalla società, come è stano evidenziato nel decreto opposto in quanto ingiunti quali soci illimitatamente responsabili.

Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, se911(311° la soccombenza egli opponenti.

Le spese di ctu, già liquidate, vanno poste a carico degli opponenti.

Si evidenzia, infine, che alcuna pronuncia può esserci sulla richiesta di condanna ex art.96 c.p.c. avanzata-dalla opposta soltanto nella memoria di replica depositata il 24 gennaio 2014

### POM

Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Rigetta Popposizione e conferma il decreto opposto;
- 2) Condanna gn o<sub>F1</sub> che liquida in (OMISSIS). Condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite sostenute dalla opposta



